

GLI ESPERTI RISPONDONO

La neomamma che si licenzia ha diritto all'indennità Aspi

La lavoratrice può riscuotere il sussidio di disoccupazione se perde il posto
Le spetta entro il compimento del 1° anno del figlio anche se dimissionaria

Sono una mamma in congedo parentale ed il 15 gennaio finiscono i 6 mesi del congedo. Ho un bambino di quasi otto mesi: vorrei sapere se rassegnando le dimissioni ho diritto alla disoccupazione e se ho diritto all'indennità di disoccupazione

Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine del congedo di maternità e fino al compimento di un anno di età del bambino. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempre che il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La legge prevede la convalida del servizio ispettivo del ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio della richiesta di dimissioni pre-



Le neomamme licenziate hanno diritto all'indennità di disoccupazione

Professionisti.it
Il primo network dei professionisti in Italia

in collaborazione con www.professionisti.it
numero verde 800901335
e-mail: info@professionisti.it

sentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale.

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste dalle disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento (es. indennità di

disoccupazione, ovvero Aspi) se ha presentato richiesta di dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio. La lavoratrice, entro l'anno di vita del bambino, nel caso di dimissioni non è tenuta a rispettare il preavviso contrattuale. Sarà, anzi il datore di lavoro a dover pagare la relativa indennità sostitutiva, poiché in tali casi la lavoratrice gode di un trattamento equivalente a quello di cui avrebbe goduto in caso di licenziamento. Per poter godere della indennità Aspi, oltre alla perdita involontaria dell'occupazione, i requisiti necessari sono i seguenti: stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 181/2000; due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

Gianluca Anselmi
consulente del lavoro

TASSE

Molte novità sugli acconti fiscali

Vorrei sapere quale impatto ha avuto la nuova normativa sugli acconti Irpef determinati nel modello 730.

La riforma fiscale, ha incrementato di un punto percentuale la misura degli acconti Irpef che passano dal 99% al 100% a decorrere dal periodo d'imposta 2013. Per quest'anno viene espressamente stabilito che l'incremento dell'acconto Irpef produca effetti solo nell'ambito della seconda o unica rata. La normativa in esame prevede inoltre che per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, ossia che hanno presentato il modello 730, i sostituti d'imposta trattengano la seconda o unica rata di acconto Irpef tenendo conto delle nuove disposizioni. Conseguentemente, il sostituto d'imposta dovrà ricalcolare la seconda o unica rata dell'acconto Irpef che dovrà trattenere dagli emolumenti corrisposti ai propri dipendenti o collaboratori nel mese di novembre e versare all'Erario entro il prossimo 16 dicembre. Qualora il 730 sia stato presentato in forma congiunta, il ricalcolo della seconda o unica rata di acconto Irpef va effettuato sia con riferimento al dichiarante che al coniuge.

Barbara Colombo
consulente del lavoro

FAMIGLIA

Donne separate mobilità ridotta

Se in sede di separazione i figli vengono affidati alla madre, può trasferirsi in altra città?

La legge ha introdotto l'affido condiviso che prevede la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno concordare tutte le decisioni di maggiore interesse relative ai figli. A tal fine nel caso in cui il giudice decida, con provvedimento, di collocare il figlio minore con la madre stabilendo la dimora abituale presso l'ex abitazione coniugale, nonché il diritto di visita infrasettimanale del padre, ella non può trasferirsi arbitrariamente in un'altra città portando con sé il figlio senza consultare il padre, oppure senza richiedere ed ottenere autorizzazione dal giudice. Afferma la Suprema Corte che: «l'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l'affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la frustrazione delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo». Diverso il caso in cui trasferisce la propria residenza senza comunicarla all'altro coniuge: in questo caso potrà subire una sanzione.

avvocato Paola Sculco

Centro per l'Impiego di Vigevano
Via Vincenzo Boldrini, 1 – 27029

RIF. 2687 – RESPONSABILE AMMINISTRATIVO CONTABILE – Luogo di lavoro:

RIF. N° 2528 – TORNITORE/FRESATORE CNC – Luogo di lavoro: Borgo Priolo – Si